

Ente Riscossione Imposte e Tasse (E.R.I.T.)

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

Tra commercianti in prodotti zootecnici è corrente, con sede in Padova, una associazione a carattere sindacale denominata

“Ente Riscossione Imposte e Tasse (E.R.I.T.)

Ufficio Assistenza Tecnico Tributaria tra commercianti in prodotti zootecnici”.

con sigla

“E.R.I.T. – Ente Riscossione Imposte e Tasse”

La sede potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con delibera del consiglio direttivo.

La delibera del consiglio direttivo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea degli associati.

L'associazione potrà istituire, su delibera del consiglio direttivo, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale anche altrove.

Art. 2

L'associazione ha durata illimitata, salvo quanto disposto al successivo art. 31.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 3

L'associazione deve essere retta e disciplinata dai principi della assistenza senza scopo di lucro.

Art. 4

L'associazione, con riferimento ai requisiti e agli interessi degli associati, ha scopi di assistenza sindacale nello specifico settore tributario ed amministrativo e in particolare si propone di realizzare il seguente oggetto:

- a) provvedere alla tenuta della contabilità e dei registri I.V.A. per conto degli associati e assolvere, nei termini e con le formalità previste dalla legge, a tutti gli adempimenti che tale servizio richiede, compreso eventualmente quello del pagamento, in nome e per conto degli assistiti, delle somme dovute all'Erario;
- b) predisporre, compilare, presentare, nei termini previsti dalla legge, dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, delle società di persone e delle persone giuridiche facenti parte dell'organizzazione e provvedere eventualmente, in nome e per conto degli associati, al pagamento delle imposte dovute;
- c) provvedere alla trattazione e alla definizione, in nome e per conto dei singoli associati, delle controversie in sede di contenzioso tributario, tanto se riguardanti l'imposizione diretta quanto quella indiretta;
- d) provvedere, per conto degli associati, alla tenuta dei libri paga e matricola per il personale dipendente, provvedendo al tempestivo soddisfacimento di tutte le formalità che le leggi sul lavoro prevedono, comprese eventualmente quelle che riguardano il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali;
- e) promuovere, rappresentare e tutelare in campo provinciale, interprovinciale, regionale, interregionale e nazionale gli interessi generali e comuni dei commercianti in prodotti zootecnici associati;
- f) studiare, affrontare e risolvere problemi di interesse comune alla categoria fornendo ogni eventuale richiesta di assistenza;
- g) promuovere e partecipare a studi, pubblicazioni, iniziative intese a dibattere ed approfondire problemi di carattere sindacale, tecnico, economico e sociale;
- h) realizzare ogni iniziativa intesa ad elevare lo spirito organizzativo, la qualificazione professionale, l'educazione tributaria, la solidarietà ed il benessere della categoria.

L'associazione non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti.

Essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie e utili al raggiungimento degli scopi sociali, con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
- b) concedere avalli cambiari, fidejussioni, ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui

l'associazione aderisca, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

c) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

L'associazione potrà svolgere per le società partecipate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree economico-finanziarie e tributarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

L'associazione non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

L'associazione, anche tramite società di servizi da essa stessa partecipata, potrà svolgere la propria attività pure nei confronti di terzi non associati.

TITOLO III

Associati

Art. 5

Possono divenire associati coloro che, persone fisiche, giuridiche o altri enti, aventi piena capacità giuridica e di agire e non aventi interessi contrastanti con quelli dell'associazione, commercino in prodotti zootecnici o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività.

La loro adesione dovrà avvenire nelle forme legali e cioè firmando l'atto costitutivo, ovvero il libro dei soci od anche mediante lettera impegnativa con firma autografa.

Le domande di iscrizione non saranno valide se non accettate con decisione del presidente sottoposta a successiva ratifica da parte del consiglio direttivo ed il loro diniego verrà comunicato, con motivazione, all'interessato.

Tuttavia le iscrizioni saranno ritenute valide ad ogni effetto con il pagamento, da parte dell'associato, delle quote associative previste dal successivo art. 18.

Non possono divenire associati gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

Art. 6

Gli iscritti godono dei benefici derivanti dall'attività dell'associazione, si impegnano a adoperarsi per la realizzazione dell'oggetto sociale e sono obbligati all'osservanza del presente statuto, del regolamento, se esistente, nonché delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione – Morte dell'associato

Art. 7

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, può recedere l'associato:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al presidente constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, il presidente deve darne immediata comunicazione all'associato che, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il collegio dei probiviri, secondo quanto disposto al successivo art. 30.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 9

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'associazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mani con rispettiva ricevuta.

Parimenti, l'eventuale diniego da parte dell'associazione deve essere comunicata all'associato destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mani con rispettiva ricevuta.

Art. 10

L'esclusione sarà decisa dal presidente nei confronti dell'associato:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale o dal regolamento, se esistente;

- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento anche in parte delle quote associative o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l'associazione, previa intimazione al pagamento;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione ai sensi dell'art. 5;
- d) nei casi previsti dall'art. 2286 cod. civ.;
- e) nei casi previsti dall'art. 2288, comma 1, cod. civ.

L'esclusione dell'associato determina automaticamente la cessazione del rapporto sociale.

Contro la decisione di esclusione l'associato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al collegio dei probiviri, secondo quanto disposto al successivo art. 30.

L'esclusione diventa operante, limitatamente all'associato, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Art. 11

Le decisioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mani con rispettiva ricevuta.

Art. 12

Gli eredi dell'associato defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare all'associato defunto. Il presidente decide sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

Art. 13

L'associato che cessa di far parte dell'associazione risponde verso questa per il pagamento delle quote associative non versate o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l'associazione.

Nello stesso modo sono responsabili verso l'associazione gli eredi dell'associato defunto.

Art. 14

Le decisioni prese da parte del presidente in materia di recesso, esclusione, subentro degli eredi all'associato defunto, sono sottoposte a successiva ratifica da parte del consiglio direttivo.

TITOLO V

Rapporti con gli associati

Art. 15

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti assistenziali sarà rispettato il principio di parità di trattamento.

TITOLO VI

Entrate dell'associazione

Art. 16

Costituiscono entrate dell'ente le somme e quote che vengono versate dagli associati con le modalità previste dai successivi artt. 17 e 18.

Art. 17

Allo scopo di provvedere ai pagamenti di quanto dovuto per le attività descritte ai punti a), b), c) e d) del precedente art. 4, gli associati si obbligano a corrispondere all'associazione una somma la cui entità, forma e sistema di pagamento sono determinate dal consiglio direttivo.

Art. 18

Per le attività descritte ai punti e), f), g) e h) dello stesso art. 4, gli associati si obbligano a corrispondere una quota associativa la cui entità, forma e sistema di pagamento sono determinate dal consiglio direttivo.

L'entità di tale contributo, che rappresenta la quota associativa, verrà determinata dal consiglio direttivo alla fine di ogni esercizio sociale per l'esercizio successivo e sarà valutata in misura sufficiente alla copertura delle spese generali sostenute dall'associazione.

Esercizio sociale

Art. 19

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarli in conformità ai principi di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione del risultato dell'esercizio.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 20

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il collegio dei revisori;
- e) il collegio dei probiviri.

Assemblea degli associati

Art. 21

L'assemblea degli associati, costituita da tutti gli aderenti all'associazione, si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il presidente lo creda necessario, ovvero quando ne facciano richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, il consiglio direttivo, i revisori, o almeno un quarto degli associati.

Negli ultimi due casi il presidente procederà alla convocazione, dopo aver consultato il consiglio direttivo, entro venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a tutti gli associati, a cura del presidente, con qualsiasi modalità.

Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e dovranno contenere la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia) e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine per la diramazione degli inviti può essere ridotto a cinque giorni.

Entro i suddetti termini una copia dell'avviso di convocazione potrà pure essere affisso presso la sede sociale.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto e presenti o consti che siano informati tutti gli amministratori e tutti i revisori effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria sopra descritta, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra gli associati l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali, escluso il collegio dei probiviri;
- c) approva o modifica il regolamento previsto dal presente statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei revisori;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento, se esistente, o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- f) in caso di scioglimento dell'associazione nomina il o i liquidatori determinandone i poteri e il compenso.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax e/o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 22

L'assemblea degli associati si riunirà almeno una volta all'anno per approvare il bilancio, che di regola dovrà essergli presentato, con le relazioni del consiglio direttivo e dei revisori, non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

Il bilancio deve essere illustrato nel modo più semplice, agli associati che ne facciano richiesta, nei cinque giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 23

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, che potrà tenersi un'ora dopo di quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e aventi diritto al voto e delibera validamente su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati nelle adunanze. Per l'assemblea che delibera sullo scioglimento anticipato dell'associazione e sulla nomina, poteri e compenso dei liquidatori occorrerà il voto favorevole, diretto o per delega, di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto.

Art. 24

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano.

Le nomine alle cariche sociali dovranno essere effettuate per scheda segreta, salvo che non avvenga per acclamazione unanime.

Art. 25

Hanno diritto al voto nelle assemblee gli associati che risultino iscritti nel libro soci e non morosi nel versamento anche in parte delle quote associative o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l'associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, anche in persona di un proprio delegato secondo quanto disposto all'ultimo capoverso del presente articolo, non amministratore né revisore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ogni associato non può rappresentare più di un associato.

Sempre mediante delega scritta, l'associato imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti e dagli affini che collaborano all'impresa, così come l'associato persona giuridica o altro ente può farsi rappresentare nell'assemblea anche da soci non amministratori e dal coniuge, dai parenti e dagli affini che collaborano all'attività.

Art. 26

L'assemblea è presieduta dal presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente, qualora nominato, o dal consigliere più anziano d'età. Il presidente si fa assistere dal segretario dell'associazione, che è anche segretario dell'assemblea e ne compila i verbali che deve sottoscrivere insieme al presidente.

La maggioranza dei presenti all'assemblea, quando necessario, nomina due o più scrutatori, scegliendoli preferibilmente fra gli associati.

Presidente

Art. 27

Il presidente viene eletto dall'assemblea, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Egli ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il presidente:

a) dirige e rappresenta l'associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni;

b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea ed a quelle del consiglio direttivo;

- c) vigila sul buon andamento dell'amministrazione e degli uffici e adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del personale dipendente;
 - d) decide in materia di ammissione, recesso, esclusione e subentro degli eredi all'associato defunto, decisioni successivamente ratificate da parte del consiglio direttivo;
 - e) propone al consiglio direttivo l'assunzione del personale dipendente e le relative mansioni e retribuzioni;
 - f) adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente statuto, dal regolamento, se esistente, e dall'assemblea;
 - g) assume gli impegni e stipula le convenzioni e gli accordi necessari al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto dell'associazione;
 - h) può incaricare il segretario dell'associazione di porre in essere alcune delle proprie mansioni;
 - i) può proporre al consiglio direttivo che siano delegate al segretario dell'associazione alcune delle funzioni proprie del consiglio stesso;
 - l) può proporre al consiglio direttivo che siano delegate alcune delle proprie funzioni, con speciale procura, ad impiegati dell'associazione, per singoli atti o categorie di atti.
- In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vice presidente, qualora nominato.

Consiglio direttivo

Art. 28

Il consiglio direttivo è composto da tre, cinque o sette membri, tra cui il presidente, eletti dall'assemblea tra associati, ex associati, legali rappresentanti o ex legali rappresentanti degli associati diversi dalle persone fisiche, legali rappresentanti o ex legali rappresentanti di ex associati diversi dalle persone fisiche, di sicura moralità e capacità.

L'amministrazione dell'associazione può essere affidata anche a soggetti diversi da quelli suindicati, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra le persone sopra individuate.

Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio direttivo è stato ricostituito. I suoi componenti sono sempre rieleggibili.

I consiglieri non hanno diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione nell'esercizio delle proprie mansioni.

Il consiglio può eleggere nel suo seno il vice presidente.

Il consiglio direttivo può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti la redazione dei bilanci consuntivi e delle connesse relazioni illustrative da presentare all'assemblea ordinaria, nonché degli eventuali bilanci preventivi.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno una volta all'anno, quando il presidente lo ritenga opportuno, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal collegio dei revisori.

La convocazione del consiglio direttivo deve effettuarsi mediante lettera da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mani, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telefonico o di messo, in modo che i destinatari ne siano informati un giorno prima della riunione. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che i consiglieri e revisori effettivi ne abbiano avuto ricezione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio direttivo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i revisori effettivi.

Le riunioni dell'organo amministrativo sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente, qualora nominato, o dal consigliere più anziano d'età. Il presidente si fa assistere dal segretario dell'associazione che è anche segretario delle riunioni e ne compila i verbali che deve sottoscrivere insieme al presidente.

Il consiglio direttivo può dichiarare decaduti quei consiglieri che siano rimasti assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive. In tal caso il consiglio stesso provvederà alla sostituzione dei consiglieri decaduti con

gli elementi che seguono in graduatoria nel numero dei voti riportati nelle ultime elezioni.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta pertanto al consiglio direttivo:

- a) redigere i bilanci consuntivi e le connesse relazioni illustrative da presentare all'assemblea ordinaria e, se dovesse ritenerlo utile, anche i bilanci preventivi;
- b) elaborare il regolamento previsto dal presente statuto, sottoponendolo successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea degli associati;
- c) curare il raggiungimento dello scopo e dell'oggetto dell'associazione;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione, leasing compreso, presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- f) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente, e nominare il segretario dell'associazione determinandone le funzioni e il compenso;
- g) assumere, fissandone le mansioni e le retribuzioni, su proposta del presidente, il personale dipendente dell'associazione, nonché licenziare detto personale;
- h) ratificare le decisioni prese da parte del presidente in materia di ammissione, recesso, esclusione e subentro degli eredi all'associato defunto;
- i) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale;
- l) deliberare, su proposta del presidente, di delegare al segretario dell'associazione alcune delle funzioni proprie del consiglio;
- m) deliberare, su proposta del presidente, di delegare alcune delle funzioni proprie del presidente stesso, con speciale procura, ad impiegati dell'associazione, per singoli atti o categorie di atti;
- n) nominare tre probiviri, scegliendoli tra persone di spiccata moralità e preparazione in campo economico;
- o) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente statuto, o dal regolamento, se esistente, siano riservati all'assemblea degli associati.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Collegio dei revisori

Art. 29

Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi, tra cui il presidente, e due supplenti eletti dall'assemblea tra associati, ex associati, legali rappresentanti o ex legali rappresentanti degli associati diversi dalle persone fisiche, legali rappresentanti o ex legali rappresentanti di ex associati diversi dalle persone fisiche, di sicura moralità e capacità.

Il collegio dei revisori può essere costituito anche da soggetti diversi da quelli suindicati, purché la maggioranza dei revisori sia scelta tra le persone sopra individuate.

Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio dei revisori è stato ricostituito. I suoi componenti sono sempre rieleggibili.

I revisori non hanno diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione nell'esercizio delle proprie mansioni.

Il collegio dei revisori:

- a) esamina le scritture contabili e ne controlla la regolarità;
- b) riferisce all'assemblea sulla regolarità delle scritture contabili e del bilancio;
- c) sorveglia l'andamento economico-finanziario dell'associazione.

Le riunioni del collegio dei revisori si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Collegio dei probiviri

Art. 30

Il collegio dei probiviri si compone di tre membri nominati dal consiglio direttivo tra persone di spiccata moralità e preparazione in campo economico.

Il collegio dei probiviri dura in carica cinque anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

La cessazione dei probiviri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio dei probiviri è stato ricostituito. I suoi componenti sono sempre rieleggibili.

È compito del collegio dei probiviri la risoluzione delle controversie insorte tra i singoli associati e/o tra singoli associati e l'associazione.

Gli associati e l'associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del collegio dei probiviri la risoluzione delle controversie in materia di ammissione, recesso, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nel regolamento, se esistente, e derivanti da deliberazione dell'assemblea o del consiglio direttivo.

I probiviri decideranno secondo equità ed il lodo arbitrale è definitivo salvo ricorso all'autorità giudiziaria.

Le riunioni del collegio dei probiviri si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il membro più anziano d'età.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Art. 31

L'assemblea, con voto favorevole di almeno due terzi degli associati, può deliberare lo scioglimento dell'associazione in qualsiasi momento, purché siano esauriti gli impegni assunti in nome e per conto degli associati, fermo restando che gli associati stessi sono tenuti personalmente all'osservanza delle obbligazioni in loro nome e conto assunte dall'associazione.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento dell'associazione dovrà determinare le modalità della liquidazione e procedere alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

La nomina dei liquidatori pone termine alle funzioni degli amministratori.

Art. 32

In caso di cessazione dell'associazione, al termine della liquidazione il residuo attivo verrà ripartito tra gli associati che non abbiano commesso gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale o dal regolamento, se esistente, e in regola con il pagamento delle quote associative, che siano tali da almeno cinque anni senza soluzione di continuità e che da almeno cinque anni senza soluzione di continuità corrispondano regolarmente all'associazione, o a società di servizi dallo stesso ente partecipata, una somma per le attività descritte all'art. 4, lett. a) e b), rese dal percepente di tale ammontare agli associati in questione.

In caso di associati subentrati a qualsiasi titolo a coniugi, o parenti entro il terzo grado, o affini entro il secondo grado, o società da essi partecipate, a loro volta già associati, la somma dei periodi associativi costituirà a tutti gli effetti il periodo da considerare per il raggiungimento del quinquennio come sopra previsto.

TITOLO IX
Disposizioni generali

Art. 33

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio direttivo potrà elaborare un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea degli associati.

Art. 34

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nel regolamento citato al precedente art. 33, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata.